



PROCURAGENERALE
della Corte di Cassazione

R.G. n. 12314/2013

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti;

PREMESSO

che, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*, proposto dalla Spa A. con atto notificato in data 21-24/5/2013, si chiede accertarsi la giurisdizione del giudice ordinario;

che l'invocata declaratoria riguarda il giudizio pendente presso il Tribunale di XX, Sezione II, R.G. n. 1973/2012, introdotto dalla suddetta Società nei confronti del Consorzio di bonifica XX, del Consorzio di Bonifica XX, del Consorzio di Bonifica XX, della Spa E., nonché dell'Autorità A.;

che, in particolare, tale giudizio ha per oggetto la controversia relativa al pagamento del canone annuo, da parte del Gestore del servizio idrico integrato in favore del Consorzio di bonifica, a fronte dello sversamento, nei canali consortili, di acque provenienti dalle condotte del suddetto Gestore;

che, delle parti convenute, alle quali è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non si sono costituiti il Consorzio di Bonifica XX e l'Autorità A., mentre il Consorzio di Bonifica XX, il Consorzio di Bonifica XX e la Spa E. hanno resistito con controricorso;

OSSERVA

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione appare fondata.

La questione giuridica sottesa è stata affrontata, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 7101 e 7102 del 29/3/2011, le quali, delineando compiutamente la cornice di riferimento normativo, offrono utili spunti per la risoluzione del presente regolamento.

Invero, il quadro che risulta dall'esame delle norme statali e regionali applicabili, e segnatamente dall'art. 27, comma 3, della legge 5/1/1994 n. 36, sostituito dal vigente art. 166, comma 3, del d.lgs. 3/4/2006 n. 152, tratteggia gli esatti connotati del "contributo", del quale é contestata la

spettanza (nella misura deliberata ed azionata *in executivis*), nel senso che coloro i quali, non proprietari di fondi compresi nel perimetro consortile, nondimeno utilizzano i canali consortili come recapito dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni, devono versare al Consorzio somme (“contributi”) di importo ragguagliato al beneficio ottenuto con quel recapito.

La normativa regionale (segnatamente, l’art. 36, commi 2 e 3, della legge Regione Lazio n. 53/1998), richiamato il ruolo di gestione polivalente dei Gestori dei servizi idrici integrati (legge Regione Lazio n. 6/1996), prevede, poi, che il rapporto tra i proprietari di insediamenti - che, altrimenti, dovrebbero recapitare i rifiuti in pubbliche fognature corrispondendo la relativa tariffa e che, invece, per il tramite del Gestore del servizio idrico integrato, recapitano gli scarichi nei canali consortili - ed il Consorzio di bonifica, che riceve tali scarichi e sostiene le spese di gestione dei canali, sia mediato dal Gestore del servizio idrico integrato, al quale compete, da un lato, la riscossione dai propri beneficiari delle quote per il servizio di raccolta/depurazione/sversamento e, dall’altro, il pagamento al suddetto Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni.

La stessa normativa prevede, dunque, che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni, e che i suddetti canoni siano determinati all’esito di un triplice livello di normazione: *a*) quella regionale, avente natura di normativa-quadro, afferente alle convenzioni-tipo approvate con delibera di Giunta, *b*) quella attuativa-negoziale, consistente in convenzioni tra Autorità d’ambito e Consorzi di bonifica aventi ad oggetto procedimenti determinativi e misura dei canoni, e *c*) quella tra Autorità d’ambito e Gestore del servizio idrico integrato, che attua verso il Consorzio la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo Gestore del servizio idrico integrato.

Le summenzionate norme indicano, quindi, uno schema di obbligazione, gravante sul Gestore - per conto e nell’interesse dei proprietari di insediamenti - assai distinta dalla contribuzione di bonifica (di natura tributaria) prevista a carico dei consorziati dall’art. 21 del r.d. 13/2/1933 n. 215: invero, quest’ultima é determinata direttamente dal Consorzio percettore quale contributo *pro quota* alle spese della gestione dei canali e delle opere di miglioramento, laddove, nella prima, il Gestore deve, invece, un canone che, nella sua determinazione, scaturisce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’ambito e Consorzio medesimo.

Né l’obbligatorietà *ex lege* della convenzione o la sua rispondenza al modello tipizzato dalla delibera regionale sono elementi in grado di revocare in dubbio il dato costituito dalla bilateralità della fonte determinativa; parimenti, non esclude l’ineluttabilità di una determinazione convenzionale della prestazione periodica - ossia il canone dovuto dal Gestore - il fatto che il “contraente” *ex lege* sia un Ente pubblico economico (il Consorzio di bonifica), il quale, per la prestazione al Gestore del

servizio pubblico della ricezione nei canali delle acque reflue trattate degli insediamenti esterni riceve un'entrata modulata esattamente (e non casualmente) secondo lo schema del canone.

Pertanto, risulta che la legge ha dato rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione, a diversi livelli di obbligatorietà, della prestazione del servizio fornita dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal Gestore, in particolare rimettendo a tali livelli la determinazione del *quantum*, peraltro indicato in termini di correlazione alle quantità nel tempo.

Il canone dovuto dal Gestore - e, specularmente, recuperato dagli utenti finali con la riscossione di quote secondo apposita tariffa - si atteggia certamente quale corrispettivo privatistico di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà, in capo all'utente finale, non trae origine dall'atto impositivo, ma dai livelli distinti di una contrattazione che, se pur imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell'autonomia negoziale.

Orbene, nel giudizio pendente *inter partes* presso il Tribunale di XX, come si evince dalle conclusioni del libello introduttivo (riportate anche nel ricorso e nei controricorsi), si controverte - non sugli atti regionali antecedenti, ossia il primo livello di normazione, regionale, avente natura di normativa-quadro e riguardante le convenzioni-tipo approvate con delibera della Giunta regionale, bensì - sugli atti negoziali susseguenti, e segnatamente sul secondo livello di normazione, avente natura attuativa-negoziale e relativo alle convenzioni tra Autorità d'ambito e ciascun Consorzio di bonifica (specie, XX e XX, sottoscritte in data 29/9/2008), nonché sulla mancanza del terzo livello di normazione, che avrebbe dovuto intercorrere tra Autorità d'ambito e Gestore del servizio idrico integrato, al fine di attuare, verso i Consorzi di bonifica, la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo Gestore del suddetto servizio, quale presupposto per l'opponibilità di tale promessa a quest'ultimo (in aggiunta, la Spa A. deduce che, riguardo al Consorzio di Bonifica di XX, non recapita alcuno scarico nei relativi canali, né utilizza alcuna sua opera).

Per quanto fin qui esposto, si ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente alla causa di cui sopra.

P.Q.M.

visto l'art. 380-*ter* c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Roma, 5 novembre 2013

Il sostituto procuratore generale
(Alberto Celeste)